



Direzione Finanza Bilancio e tributi
Settore Gestione Tributi e Canoni

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

(Delibera Consiglio Comunale n. 38 del 28/02/2011)

Art. 1 - Istituzione del Consiglio Tributario

1. Il Comune di Venezia, in conformità a quanto disposto dall' art. 18 del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010, istituisce il Consiglio Tributario.

Art. 2 - Compiti del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario supporta l'Amministrazione Comunale nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo previsti dalle vigenti norme di legge, con lo scopo di combattere l'evasione fiscale.
2. Il Consiglio Tributario effettua, su richiesta della Giunta Comunale, attività di analisi e verifica delle attività di compartecipazione all'accertamento delle imposte erariali.
3. Il Consiglio Tributario propone alla Giunta Comunale soluzioni amministrative e tecniche per migliorare e incentivare l'attività di compartecipazione all'accertamento delle imposte erariali.
4. Il Consiglio Tributario esamina, eventualmente anche con metodo di campionatura, le attività di verifica effettuate dagli uffici in relazione alle proposte di accertamento in rettifica o d'ufficio trasmesse all' Amministrazione Comunale dall'Agenzia delle Entrate.
5. Annualmente, entro il mese marzo il Consiglio Tributario trasmette al Consiglio Comunale, sulla base delle informazioni reperite presso gli uffici comunali , una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente, in relazione alla compartecipazione all'accertamento fiscale e contributivo.

Art. 3 - Componenti e criteri di nomina

1. Il consiglio tributario è composto da 3 componenti, eletti dal Consiglio Comunale, con votazione a schede segrete, scelti secondo criteri che rispettino contemporaneamente l'esigenza di assicurare una competenza nei suoi partecipanti, nonché quella di una rappresentatività della minoranza consiliare.
2. Ciascun consigliere può votare 1 candidato.
3. Non sono previste nomine di supplenti.
4. Nei casi di morte, dimissioni, decadenza, incompatibilità o per perdita dei requisiti, il Consiglio Comunale provvede ad eleggere i nuovi componenti con la votazione a schede segrete.
5. Un consigliere decade dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata per 3 sedute consecutive o nel caso di violazione dell'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio.

Art. 4 - Requisiti e incompatibilità

1. Per essere nominati componenti del consiglio tributario occorre godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di consigliere comunale;
2. Non possono far parte del Consiglio Tributario:
 - a) i dipendenti dell' Agenzia delle Entrate, dell' Agenzia del Territorio, dell'Agenzia del Demanio, dell'Agenzia delle Dogane e degli uffici finanziari statali;
 - b) i componenti delle commissioni tributarie di qualsiasi grado;
 - c) i componenti del Consiglio Comunale e delle Municipalità;
 - d) coloro che esercitano professionalmente funzioni di assistenza e rappresentanza in materia tributaria;
 - e) i magistrati in attività di servizio.

Art. 5 - Nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario

1. Il Consiglio Tributario nomina fra i suoi componenti un Presidente e un Vice Presidente. A tal fine la prima seduta è convocata dal Sindaco.
2. Provvede, altresì, alla nomina di un Segretario tra il personale dell'Amministrazione Comunale.

Art. 6 - Sedute del Consiglio Tributario

1. Alle sedute del Consiglio Tributario può presenziare senza voto deliberativo il sindaco o un assessore da lui delegato.
2. Di ciascuna seduta deve essere redatto il verbale a cura del segretario o in sua assenza di un componente a ciò incaricato dal Consiglio Tributario.
3. I consiglieri tributari e chiunque dovesse presenziare alle riunioni, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio.
4. Le sedute del Consiglio Tributario non sono pubbliche.

Art. 7 - Convocazione e validità della sedute

1. Il consiglio tributario si riunisce su convocazione del presidente o in sua assenza del vice presidente. Il Consiglio Tributario può essere inoltre convocato a seguito di richiesta scritta del sindaco, del direttore generale o di almeno la metà dei componenti in carica.
2. L'avviso di convocazione va comunicato ai componenti per iscritto o con mail almeno 5 giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno.
3. La riunione del Consiglio Tributario è valida quando è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.
4. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 8 - Rapporti con l'Amministrazione comunale

1. Il Consiglio tributario, per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa con le sue funzioni, si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali e può ricevere da questi tramite motivata richiesta del presidente, previa specifica deliberazione del Consiglio Tributario, copia dei documenti ed elementi in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle sue funzioni.
2. Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Tributario e per qualsiasi attività connessa alle sue funzioni non è previsto alcun rimborso spese nè alcuna remunerazione sotto qualsiasi forma.

Art. 9- Funzioni del Presidente del Consiglio Tributario

1. Il presidente coordina le attività, convoca le sedute, formula l'ordine del giorno, dirige la discussione durante le sedute, pone in votazione le proposte, dichiara l'esito delle votazioni, approva e firma i verbali delle sedute.
2. Il Presidente mantiene i rapporti con il Consiglio Comunale.
3. In caso di sua assenza od impedimento le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.